



**Atto Dirigenziale n° 3255/2016**

**SETTORE AMBIENTE - VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE  
VALTELLINA  
Proposta n° 1087/2016**

**OGGETTO: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI REZZATO, LOC. CASTELLA SNC DALLA DITTA PANNI SRL, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI BEDIZZOLE VIA BOLOGNINA 10.**

IL DIRETTORE  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**Richiamati:**

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 377 del 26/11/2015 che adegua, con decorrenza 1 dicembre 2015, l'incarico conferito al sottoscritto con decreto n. 111/2014 attribuendo la direzione del Settore Ambiente – Valutazione Ambientale - Protezione Civile – Legge Valtellina fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**Visti:**

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

**Visti i seguenti atti comunitari, statali, regionali e provinciali in materia di gestione rifiuti:**

- decreto del direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- deliberazione della giunta provinciale 30 aprile 2004, n.157, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, recante “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e

all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle d.d.g.r. nn. 4574/99, 48055/00 e 5964/01”;

- deliberazioni della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.);
- deliberazione della giunta provinciale n. 92 del 08/03/2010, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori relativi agli impianti di gestione dei rifiuti, alla voce “comunicazione ai sensi degli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.”;
- deliberazione della giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

**Visti** i seguenti atti comunitari, statali, regionali e provinciali in materia emissioni in atmosfera:

- legge regionale n. 24 del 11/12/2006, i cui articoli 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province, a far data dal 01/01/2007, la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2003, ferme le competenze regionali in relazione alle domande presentate entro il 31/12/2006;
- circolare T1.2006.0017926 in data 06/06/2006 della Regione Lombardia, relativa all'applicazione del decreto legislativo 152/2006, in particolare laddove si prevede che la documentazione tecnica di riferimento è quella esistente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
- circolare della Regione Lombardia 1/amb/2007 in materia di modifiche impiantistiche;
- deliberazioni di Giunta Regionale n. 7/11667 del 20/12/2002 allegati 4, 5, 6, 7 e 8, n. 7/16103 del 23/01/2004, n. 8/196 del 22/06/2005 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; decreto del dirigente di struttura della Regione Lombardia n. 8213 del 06/08/2009 allegato A, relativo ai 36 allegati tecnici all'autorizzazione generale per attività in deroga secondo l'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che costituiscono il riferimento tecnico per le rispettive tipologie di attività produttive;
- allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 16103 del 23/01/2004 per Settore trasformazione materie plastiche e gomma;
- atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009, recante l'autorizzazione generale per impianti ed attività ‘in deroga’ ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. per attività industriali/artigianali, e successive modifiche ed integrazioni (atto dirigenziale n. 2833 del 08/09/2009, recante integrazione con l'allegato tecnico n. 36 Elettroerosione; atto dirigenziale n. 573 del 25/02/2011, recante modifica dell'allegato tecnico n. 30 Saldatura di oggetti e superfici metalliche; atto dirigenziale n. 448 del 14/02/2012, recante sostituzione dell'allegato tecnico n. 32 – Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche; atto dirigenziale n. 3089 del 05/09/2012, recante integrazione con gli allegati tecnici n. 37 per impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW e n. 38 per gruppi elettrogeni e motori di emergenza, nonché modifiche ed integrazioni alla luce del decreto legislativo 128/2010;
- atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 3289 del 18/09/2012, recante l'Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni derivanti da allevamenti effettuati in ambienti confinati e dalle attività ad essi funzionali e collaterali, presenti nel medesimo stabilimento e ricomprese nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- deliberazione di Giunta Regionale n. 7/20138 del 23/12/2004 recante l'Autorizzazione in via generale sia agli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, che agli impianti di pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
- deliberazione della giunta regionale n. 9201 del 30/03/2009, recante “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (decreto legislativo n. 152/2006). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde. Revoca della d.G.R. n. 21204/2005”;

**Visti** i seguenti atti comunitari, statali, regionali in materia di scarichi idrici:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd. codice dell'ambiente);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il regolamento regionale 24/03/2006 n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la delibera di Giunta Regionale 5 aprile 2006 n. 8/2318 “Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell’art. 3, comma 1 del regolamento regionale n. 3/2006”;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale 10 maggio 2010 n. 208 “Determinazione degli oneri a carico dei richiedenti per la copertura delle spese di istruttoria dei procedimenti di competenza della Provincia in materia di autorizzazioni agli scarichi idrici e di concessioni di acque;

**Premesso** che questa Provincia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto;

**Vista** la domanda pervenuta a questa Provincia tramite il SUAP del Comune di Rezzato, registrata al P.G. con il n. 81908 in data 06/07/2015, con la quale il Sig. Gaburri Giambattista, nella sua qualità di rappresentante della ditta Gaburri Spa, avente sede legale in comune di Brescia via Buffalora n. 54, ha chiesto l’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) per lo svolgimento dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell’insediamento sito in comune di **Rezzato (BS), loc. Castella snc**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006;

**Verificato** che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento, è esistente al 13/06/2013 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013) e già munito dei seguenti titoli abilitativi ambientali al momento della presentazione della domanda di AUA:

1. autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Brescia con Atto Dirigenziale n. 1833 del 30/05/2007;
2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Brescia con Atto Dirigenziale n. 835 del 26/02/2008, avente scadenza il giorno 26/02/2023;
3. comunicazione in materia di rifiuti e conseguente iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in regime semplificato (n. 1452), efficace fino al giorno 21.09.2015;

**Preso atto** che relativamente a detta domanda la Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. n. 241/1990;

**Dato atto** che con nota P.G. n. 111843 del 23.09.2015, indirizzata al SUAP, questa Provincia, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

**Preso atto** che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con nota del SUAP registrata al P.G. n. 3374 del 13.01.2016;

**Rilevato** che con nota pervenuta in data 28.01.2016, acclarata in pari data al P.G. n. 10773, la ditta Panni Srl ha richiesto il subentro nella Comunicazione all’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. di cui all’iscrizione R1452 e la voltura del

procedimento di A.U.A. in itinere presentato al Suap dalla ditta Gaburri Spa;

**Tenuto conto che con** nota prot. n. 18214 del 12.02.2016 questa Provincia ha

- preso atto del subentro della ditta Panni Srl nella comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi già assentita alla ditta Gaburri Spa disponendo conseguentemente l'iscrizione della ditta Panni Srl al registro di cui all'articolo 216 con il n. R1795;
- preso atto della voltura dell'istanza di A.U.A da Gaburri Spa a Panni Srl;
- precisato che la ditta subentrante non poteva svolgere l'attività di recupero rifiuti (R5) in quanto l'impianto di frantumazione non era dotato di impianto di aspirazione e captazione delle emissioni di cui al decreto legislativo 128/2010;

**Tenuto conto altresì che:**

- ad oggi la voltura di cui sopra non risulta efficace in quanto Panni Srl non ha prestato la garanzia finanziaria richiesta per il subentro alla Comunicazione di cui all'iscrizione R1795;
- con atto dirigenziale n. 1935 del 24.03.2016 la Provincia ha disposto il divieto di prosecuzione alla ditta Gaburri Spa per l'attività di gestione rifiuti non pericolosi presso l'insediamento in oggetto;
- con nota pervenuta in data 19.05.2016 prot. n. 58624 la ditta Gaburri Spa ha presentato agli Enti un piano di avvio a recupero dei rifiuti stoccati nell'insediamento in oggetto, la cui valutazione è in itinere;

**Rilevato che:**

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 33, Mapp. n. 50-51 censuario di Rezzato (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Rezzato del 22.03.2016), ha la seguente destinazione urbanistica: "Ambiti di degrado – Aree di escavazione in atto o autorizzate – Ate 25, normata dall'articolo 30 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole";
- considerando il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. 1990 del 20.06.2014, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

**Dato Atto** che la documentazione pervenuta contiene le indicazioni di cui all'articolo 22 del regolamento regionale n. 3 del 24.03.2006, agli articoli. 124 e 125 del d.lgs. n. 152/06 e 9 del regolamento regionale n. 4/2006, nonché quanto previsto dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;

**Rilevato** che, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è risultato necessario, per il richiedente, acquisire esclusivamente l'AUA ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi ambientali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, in particolare per l'acquisizione del seguente titolo:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e che questa Provincia ha provveduto all'istruttoria senza convocazione di conferenza di servizi;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, e che questa Provincia ha provveduto all'istruttoria senza convocazione di conferenza di servizi;
- autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'articolo 22 del regolamento regionale n. 3/2006, e che questa Provincia ha provveduto all'istruttoria senza convocazione di conferenza di servizi;

**Visti:**

- la 'Linea Guida per lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, per carichi organici inferiori a 50 A.E.', dell'ARPA Lombardia, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia medesima;
- le note dell'ARPA - Dipartimento di Brescia del 21.01.2013 Prot. Gen. n. 8600, registrata al P.G. provinciale n. 8853 in data 21.01.2013, e del 27.02.2013 Prot. Gen. n. 28365, registrata al P.G. provinciale n. 24657 in data 28.02.2013, con le quali si propone che il richiamo alla sopracitata linea-guida dell'ARPA Lombardia sostituisca un parere espresso in relazione al singolo scarico, ritenendosi che la sua osservanza sia sufficiente ai fini di evitare pregiudizi per l'ambiente ai sensi dell'articolo

124, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. per la tipologia di scarichi contemplati dalla stessa linea guida;

**Dato atto** che questa Provincia, nella sua qualità di autorità competente, ha promosso il coordinamento dei soggetti competenti, come previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

**Visto** il parere favorevole del Comune di REZZATO del 21/03/2016, registrato al P.G. n. 39121 del 30/03/2016 per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nonché la dichiarazione che l'insediamento non ricade in zona servita da pubblica fognatura e gli scarichi non ricadono nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto;

**Dato atto** che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione agli scarichi, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Scarichi idrici", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Emissioni in atmosfera", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **1.092.458,80 (Euro unmilionenovantaduemilaquattrocentocinquantotto/80)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di mc 55.520 di rifiuti non pericolosi pari a € 980.594,24, così suddivisi:
  - mc. 52500 di rifiuti non pericolosi in ingresso destinati al recupero,
  - mc 3000 di materiale in attesa di certificazione,
  - mc 20 rifiuti non pericolosi in uscita decadenti dalle operazioni di pre-trattamento,
    - recupero di t/anno 120.000 di rifiuti non pericolosi pari a € 111.864,56.

**Ritenuto:**

- che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP;
- che la garanzia finanziaria debba avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia od altra Autorità competente;

**Dato atto** che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

**Ritenuto** opportuno far presente che, qualora in relazione all'attività di cui alla presente AUA si svolgessero procedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, l'AUA stessa potrà essere riesaminata alla luce delle risultanze dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA;

**Dato atto** che, ai sensi degli articoli 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'articolo 216, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in relazione alla

gestione dei rifiuti in regime semplificato, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;

- in caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite in materia di emissioni in atmosfera, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, la Provincia esercita i poteri di ordinanza di cui all'articolo 278, comma 1 del decreto legislativo 152/2006;
- ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 152/2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente relativamente agli scarichi idrici l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

#### **Rilevato che:**

- con nota del 12.04.2016 l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nell'Allegato "AUA – Sezione EMISSIONI", che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 14.04.2016, l'Ufficio Acqua provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative allo scarico di acqua reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nell'Allegato "AUA – Sezione Scarichi Idrici" che è parte integrale e sostanziale del presente atto;

**Verificato** che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica n. 59/2013;

#### **Visti:**

- la conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Rifiuti con esito favorevole;
- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (in atti),
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

**Vista** la legge n. 241/1990 e s.m.i. e ritenuto di poter adottare il presente atto;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28 gennaio 2016;

#### **dispone**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di adottare l'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) richiesta dalla ditta **PANNI SRL** (C.F. 03149340980), per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di Rezzato (BS), loc. Castella snc, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, nell'allegato "AUA Sezione recupero rifiuti, Sezione scarichi acque e Sezione emissioni in atmosfera che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati, dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future;
2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA – Sezione Scarichi idrici", parte integrante e sostanziale del presente atto;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Emissioni in atmosfera", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Sezione Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, da parte del SUAP;

4. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

5. che l'impianto autorizzato con il presente atto dovrà essere dismesso al momento dell'attuazione degli obblighi di recupero ambientale previsti dal progetto di gestione produttiva dell'A.T.E. n. 25 (atto dirigenziale di questa Provincia n. 3685 del 28.10.2011) e conseguenti autorizzazioni di cava, salvo diverse determinazioni della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento ex art. 4.2 L.R. 14/98 e s.m., ovvero altre decisioni della P.A. competente;

6. di prescrive che, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, vengano trasmessi a questa Provincia, al Comune competente ed all'ARPA – Dipartimento di Brescia, i referti analitici relativi al ciclo di campionamento previsto dall'Allegato – Sezione Emissioni in atmosfera, stabilendo che, qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, la presente autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera della Giunta Regionale n. 3552 del 30/05/2012 e s.m.i.) e la ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo alla Provincia, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento;

7. di dare atto che, in considerazione di quanto prevede l'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 24/2006, le prescrizioni tecniche relative alle emissioni in atmosfera possono essere modificate in termini di adeguamento all'evoluzione tecnologica di settore, anche prima della sua scadenza, in presenza di situazioni ambientali valutate come particolarmente critiche;

8. di dare atto che ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;

9. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

10. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

11. di dare atto che il controllo in ordine al rispetto delle condizioni e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera spetta all'ARPA - Dipartimento di Brescia, che è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni all'uopo necessarie;

12. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;

Documento Firmato Digitalmente

13. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
14. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
15. di dare atto che la ditta intestataria della presente AUA è iscritta nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. con il n. **R1812**;
16. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **1.092.458,80 (Euro unmilionenovantaduemilaquattrocentocinquantotto/80)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, stabilendo che tale garanzia finanziaria deve pervenire entro **90 giorni** dal rilascio dell' AUA da parte del SUAP e prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 del 24.02.2004 con validità per l'intera durata della gestione autorizzata (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
17. di stabilire che la mancata prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della giunta provinciale n. 50 del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida;
18. di stabilire che l'attività di recupero dei rifiuti assentita con il presente atto potrà essere avviata solo a seguito dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia;
19. di stabilire altresì che la ditta, effettui solo l'attività di trattamento dei rifiuti presenti in sito fino al raggiungimento delle quantità assentite per la messa in riserva;
20. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
21. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente atto ai sensi dell'articolo 4, comma 7, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente nonché della sua comunicazione a questa Provincia ed ai soggetti intervenuti a qualunque titolo nel procedimento.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 27-05-2016

**Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)**

**AUA – Sezione “RECUPERO RIFIUTI”**

**Tabella descrittiva - RIFIUTI**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PANNI SRL</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	
		03149340980	
<b>SEDE LEGALE</b>	VIA BOLOGNINA 10 BEDIZZOLE		
<b>SEDE INSEDIAMENTO</b>	REZZATO (BS) CASTELLA snc	<b>FOGLIO N. 33</b>	
		<b>MAPP. N.</b>	50-51
<b>SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO</b>	DISPONIBILE	~ m <sup>2</sup> 7000	
	AREA DESTINATA ALL'ATTIVITA' RIFIUTI	~ m <sup>2</sup> 5780	
<b>ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO</b>	Ambiti di degrado – aree di escavazione in atto o autorizzate – ATE 25, normata dall'art. 30 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole	VIGENTE P.G.T.	
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	PANNI ANGELO (PNNNGL34R02A729J) nato il 02.10.1934 a Bedizzole (BS) residente in Bedizzole (BS) in via delle Fiamme Verdi n. 9		
<b>RESPONSABILE TECNICO</b>	PANNI VALENTINO (PNNVNT64P08B157E) nato a Brescia (BS) il 08.09.1964 residente in via delle Fiamme Verdi n. 9 a Bedizzole (BS)		

**1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.**

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 7000 mq; l'impianto è sito nel comune di Rezzato (BS) Loc. Castella snc è censito al NCTR del comune di REZZATO al foglio n. 33 mappale 50-51; la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona “Ambiti di degrado – aree di escavazione in atto o autorizzate – ATE 25, normata dall'art. 30 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole” come risulta dal vigente P.G.T. del Comune di Rezzato (BS);
- 1.3. l'elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati così come previste dal D.m. 05.02.1998 e s.m.i., il riepilogo delle operazioni effettuate e le relative quantità, sono riportati nella seguente tabella:

Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto					R5 - 07.01.3a° R13 - 07.01.3a	
101311							
170101							
170102							
170103							
170107							
170802							
170904							
200301							
<b>TOTALE</b>		<b>52500</b>	<b>84000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75000</b>	<b>120000</b>

## 2. Prescrizioni

- 2 la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel D.M. 5.2.1998 così come modificato dal D.M. 186 del 05.04.2006 nonché nelle norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e dalle altre normative applicabili all'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, presenti e future;
- 2.2 l'attività potrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nell'elaborato grafico allegato all'istanza di AUA, nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
- 2.3 fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.5 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
  - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
  - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
  - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata all'AUA;
- 2.6 i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.7 tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.8 la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche tecniche alle

- quali fa riferimento ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- 2.9 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.10 dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.11 la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando comunque quanto segue:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
  - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

## 2.12 Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, il recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la loro gestione;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

## 3. INDICAZIONI

- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010

e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;

- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);

## **Allegato all'autorizzazione unica ambientale**

### **AUA – Sezione “SCARICHI IDRICI”**

#### **1. DESCRIZIONE**

La presente autorizzazione consente lo scarico di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo derivanti dall'insediamento adibito all'attività di

- gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, svolta nel comune di Rezzato (BS), località Cascina Castella snc, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal decreto legislativo n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

#### **2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI**

titolare: Panni S.r.l.

Sede legale: Via Bolognina 10, Bedizzole (BS)

Sede insediamento: località Cascina Castella snc, Rezzato (BS)

#### **Descrizione dell'attività e dello scarico**

- nell'insediamento si svolge l'attività di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi, in particolare attività di trattamento di materiale da demolizione, costituito da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e frammenti di rivestimenti stradali; successivamente alla fase di cernita di materiale estraneo quale ferro, plastica, ecc, il materiale viene sottoposto a un processo meccanico, tramite frantoio mobile, quest'ultimo collocato sulla platea impermeabile;
- l'attività è svolta all'aperto su una superficie impermeabile di circa 7.000 mq dedicata alla messa in riserva dei rifiuti mentre lo stoccaggio della materia prima secondaria (MPS) avviene su area permeabile di circa 12.000 mq;
- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale impermeabilizzato e cordolato, su cui avviene lo stoccaggio e la cernita del materiale di demolizione, di estensione di circa 5.780 mq, dotato di apposite pendenze, vengono raccolte in una griglia ed inviate a tre vasche a tenuta in calcestruzzo comunicanti tra loro, del volume complessivo di 44,7 mc; la scarpata a ridosso della platea, sul lato nord-ovest, è stata anch'essa impermeabilizzata con un telo in PEAD per una superficie di 1.200 mq. L'acqua accumulata nelle vasche viene prelevata tramite pompa e utilizzata per l'umidificazione dei cumuli di materiale depositato sulla platea, che può essere eventualmente integrata con acqua da pozzo; i sedimenti depositati all'interno delle vasche verranno periodicamente asportati e smaltiti secondo la normativa vigente;
- l'approvvigionamento idrico a scopo igienico sanitario avviene da pozzo;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a servizio delle maestranze, (scarico S1) caratterizzato da un carico organico complessivo di n.5 abitanti equivalenti, sono sottoposte a trattamento in vasca Imhoff e trincee di sub-irrigazione;

#### **Tipologia dello scarico**

- le acque dello scarico S1 sono definite “acque reflue domestiche” con carico organico inferiore a 50 A.E. ammesse negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 8 comma 2 lett. a) del regolamento regionale n. 3/2006, per il parametro solidi sedimentabili pari a 0,5 ml/l;

#### **3. RECAPITO, PARAMETRI E LIMITI DA RISPETTARE**

Lo scarico S1 di acque reflue domestiche con recapito negli strati superficiali del sottosuolo, i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente:

Scarico	Tipologia acque	Ab. Eq.	Ricettore	Dati catastali		Coordinate Gauss Boaga	
				fg	mapp	X	Y
S1	domestiche	1	strati superficiali del sottosuolo	33	16	1601048	5038788

deve rispettare il valore limite di emissione di 0,5 ml/l per i “Solidi sedimentabili” a valle della vasca Imhoff ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. a) del regolamento regionale n. 3/2006;

#### 4. PRESCRIZIONI ULTERIORI

- a.
- a. entro un anno dalla data di attivazione dello scarico dovrà essere trasmessa all’Ufficio Acqua un’analisi delle acque di scarico in uscita dalla vasca Imhoff relativamente al parametro solidi sedimentabili;
- b. lo scarico dovrà essere campionabile a valle della vasca Imhoff, prima delle trincee di subirrigazione;
- c. la pulizia della vasca Imhoff dovrà essere effettuata con regolarità con una frequenza minima di almeno una volta l’anno ed ogni volta che si renda necessario;
- d. tutti i punti di annaffio dei cumuli dovranno essere posizionati in modo tale che le acque utilizzate per abbattere le polveri non cadano al di fuori del basamento utilizzato per lo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
- e. il titolare deve comunicare tempestivamente qualsiasi incidente che provochi la modifica qualitativa e/o quantitativa dello scarico;

#### 5. INDICAZIONI

- i fanghi provenienti dalla pulizia dei sistemi di trattamento, delle caditoie, dalle vasche di accumulo, dei pozzetti di ispezione e di campionamento devono essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 (*‘Modifiche’*), comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 e dell’art. 124, comma 12, decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. qualora l’attività svolta nell’insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione;
- ai sensi dell’art. 129 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all’autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

## Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)

### AUA – Sezione “EMISSIONI IN ATMOSFERA”

La presente autorizzazione unica ambientale (AUA) consente le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di:

- attività di cava, trattamento e stoccaggio materiali inerti svolte nel comune di REZZATO (BS), LOC. CASCINA CASTELLA, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di emissioni in atmosfera.

#### Sommario:

1. Sintesi dei dati identificativi.
2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.
3. Descrizione del processo produttivo.
4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento.
5. Allegati tecnici di riferimento e ambiti di applicazione.  
Tabella 1. Materie prime.  
Tabella 2. Fasi lavorative.  
Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.
6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.
8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.
9. Emissioni rumorose.
10. Sospensione dell'attività.
11. Prescrizioni particolari.

#### 1. Sintesi dei dati identificativi.

Gestore	PANNI S.R.L.
Sede legale	VIA BOLOGNINA 10 - BEDIZZOLE (BS)
Sede stabilimento	LOC. CASCINA CASTELLA - REZZATO (BS)
P. IVA	03149340980
Responsabile legale	PANNI ANGELO
Responsabile tecnico	PANNI MASSIMO
Settore di appartenenza	EDILIZIA, CAVE
Settore produttivo	ESCAVAZIONE, MOVIMENTO TERRA, SCAVI
Codice ATECO	08.12
Attività specifica dell'azienda	Attività di cava: estrazione, selezione e stoccaggio materiali inerti
Attività di recupero rifiuti non pericolosi:	trattamento e stoccaggio rifiuti e materiali inerti non pericolosi

Zona urbanistica di insediamento	Ambiti di degrado - Aree di escavazione in atto o autorizzate
Superficie totale coperta	Area gestione rifiuti circa 42 ha circa
Dipendenti Operai	3
Impiegati/dirigenti	1
Turni di lavoro	1 per 8 h/g
Numero giorni lavorativi	280 all'anno

#### 2. Tipologia del procedimento.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del d.P.R. n. 59/2013, diretta a sostituire, tra l'altro, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera indicata nella tabella sotto riportata.

*Autorizzazioni precedenti (per le emissioni in atmosfera):* Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 835 del 26/02/2008

*Emissioni precedentemente autorizzate:* Ed1, Ed2, Ed3, Ed4, Ed5, Ed6, Ed7

*Emissioni dismesse:*

*Emissioni oggetto di modifica:* Ed1

*Emissioni nuove:* E1

*Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante:* -

*Emissioni non soggette ad autorizzazione:* -

*Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente:* -

### **3. Descrizione del processo produttivo - *Dati dichiarati dalla ditta.***

La ditta PANNI S.R.L. nell'insediamento produttivo sito in località Cascina Castella a Rezzato (BS) svolge sia l'attività di cava con estrazione di ghiaia e sabbia, sia il recupero rifiuti non pericolosi.

#### **Attività di escavazione, trattamento e stoccaggio materiali inerti**

L'attività di cava consiste nell'estrazione, movimentazione, trattamento e stoccaggio di materiale inerte. A partire dal fronte di cava, il materiale viene raccolto da pale meccaniche e caricato sui mezzi che lo trasferiscono in testa all'impianto di trattamento.

La prima fase consiste nella frantumazione del materiale grossolano: il materiale viene scaricato in una tramoggia di carico che convoglia lo stesso al di sopra di una griglia di separazione che lascia passare il materiale di dimensioni minori, mentre quello di dimensioni maggiori viene alimentato al frantoio primario a mascelle (impianto fisso BR1150 mem) per la riduzione volumetrica.

La fase di frantumazione è chiusa da una struttura in lamiera che consente di contenere le emissioni generate, inoltre il frantoio è dotato di un sistema di ugelli che, umidificando il materiale, riducono la formazione di polveri.

L'inerte prosegue quindi lungo un nastro trasportatore, viene depurato da eventuali corpi ferrosi grazie ad un deferrizzatore magnetico ed è infine stoccato in cumulo in attesa della fase di selezione.

Dal cumulo un nastro trasportatore porta il materiale all'impianto di selezione, il quale prevede i seguenti passaggi:

- separazione tramite vaglio piano delle granulometrie maggiori (ghiaia) che vengono stoccate in due tramogge per il carico diretto degli automezzi o in cumuli;
- il materiale di dimensioni minori (sabbia e ghiaino) prosegue, tramite nastro, fino alla sfangatrice a pale, una vasca con acqua all'interno della quale viene effettuato il lavaggio della sabbia tramite la movimentazione della stessa;
- l'acqua ed il materiale procedono quindi su un vaglio piano per la separazione delle diverse granulometrie; sul vaglio sono presenti getti di acqua ad alta pressione per un ulteriore lavaggio;
- la parte sabbia mista ad acqua passa quindi all'interno delle scolatrici a tazze per la separazione della sabbia più grossolana;
- la sabbia fine viene quindi separata dall'acqua grazie ad un idrociclone;
- l'acqua di processo viene accumulata all'interno di una vasca di decantazione e poi riutilizzata nel processo.

Tutte le granulometrie selezionate sono stoccate in cumuli a terra (superficie naturale di cava) e caricate sui mezzi tramite pala meccanica.

A partire dal lavaggio della sabbia con la sfangatrice, il materiale inerte è misto ad acqua e non dà origine a polveri, mentre nelle fasi precedenti, i nebulizzatori posti sul frantoio e sul vibrovaglio umidificano il materiale in modo sufficiente a contrastare la formazione di polveri.

#### **Attività di gestione rifiuti**

Per la descrizione dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi si rimanda alla sezione rifiuti.

Per quanto attiene alle emissioni in atmosfera si specifica quanto segue:

La macchina REV CRUSHER TRACK GCS107 utilizzata per il trattamento dei rifiuti è un impianto mobile di frantumazione costituito da un frantoio a mascelle e da un separatore magnetico per la rimozione della componente ferrosa.

Il materiale viene portato alla tramoggia di carico con capacità da 9 mc e un nastro lo muove verso le fasi successive; la fase preliminare è costituita da una vagliatura realizzata grazie ad una griglia orizzontale per la separazione del materiale, quello più fine cade attraverso la griglia e viene allontanato dal nastro di scarico trasportatore, mentre quello grossolano prosegue all'interno della camera di frantumazione; variando la posizione degli scudi mobili della camera è possibile regolare la pezzatura del materiale in uscita. Il materiale passa quindi sul nastro trasportatore di scarico e, mediante il separatore magnetico, viene privato dei pezzi metallici ferrosi contenuti.

Data la tipologia e la dimensione del materiale alimentato alla macchina, la lavorazione può dare origine ad emissioni di polveri durante la fase di macinatura e scarico.

Per il contenimento delle emissioni in atmosfera la ditta attuerà i seguenti accorgimenti:

- durante la fase di stoccaggio è prevista l'umidificazione dei cumuli di materiale depositato sulla platea mediante diffusori d'acqua nebulizzata, oltre alla disposizione di teli qualora si rendesse necessario; bagnando i cumuli si riduce anche la produzione di polveri durante la fase di carico. L'acqua utilizzata è quella prelevata tramite pompa dalle vasche di accumulo delle piogge che può essere eventualmente integrata con acqua di pozzo;
- durante le operazioni di carico dei rifiuti con pala meccanica all'interno della tramoggia si avrà l'accortezza di ridurre l'altezza della benna di carico senza lasciare cadere il materiale dall'alto; la stessa tramoggia di carico è dotata di sopra-sponde antivento per limitare l'azione del vento e la conseguente formazione delle polveri;
- verrà comunque installato un nuovo impianto di aspirazione ed abbattimento del tipo depolveratore a secco a mezzo filtrante (filtro a maniche conforme alla scheda D.MF.01 di cui alla DGR n. 3552 del 30/05/2012) per il trattamento delle emissioni, costituite essenzialmente da polveri, generate dall'impianto di frantumazione: un'ideale cappa di aspirazione sarà montata sulla tramoggia di carico della macchina di frantumazione per concentrare l'aspirazione sul frontale di carico e, nello stesso momento, catturare le emissioni provenienti dalle successive fasi di vagliatura e frantumazione. Queste fasi avvengono in sezioni chiuse della macchina, tuttavia le aperture necessarie per il passaggio del materiale consentono di aspirare anche le polveri generate nei passaggi successivi al carico. L'impianto di aspirazione/abbattimento è stato dimensionato per una portata pari a 12.000 Nmc/h. Il flusso d'aria aspirato e filtrato verrà evacuato in atmosfera attraverso un camino (nuova emissione E1).
- il nastro trasportatore di scarico del materiale dal frantumatore è chiuso (sia ai lati che in sommità) con una struttura metallica sulla quale è fissato un telo e un sistema di ugelli nebulizzatori ad acqua per l'abbattimento delle polveri;

l'altezza di scarico del nastro sarà progressivamente adeguata in base al cumulo in modo da ridurre lo spazio di caduta del materiale.

#### **4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento.**

Con riferimento alle emissioni in atmosfera, le modifiche che la ditta intende effettuare consistono nella captazione della fase di frantumazione dei rifiuti inerti (precedentemente Ed1) con attivazione del nuovo punto di emissione E1.

#### **5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.**

*Allegati tecnici regionali/provinciali di riferimento, cui si fa rinvio:*

Allegato n. 8 alla d.G.R. n. 196 del 22/06/2005 per Attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti.

Allegato n. 35 all'Autorizzazione Generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 e s.m.i.- Attività di cava, trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno

**Tabella 1. Materiali (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.).**

*Dati dichiarati dalla ditta.*

Materie prime	Fase lavorativa associata	Già effettuata	Q.tà		Classi di pericolosità
			Attuale	prevista	
<i>Attività di cava, trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti</i>					
Sabbia e ghiaia	Escavazione, stoccaggio, movimentazione, frantumazione (solo ghiaia), selezione	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	63.000 m <sup>3</sup> /anno	63.000 m <sup>3</sup> /anno	-
<i>Attività di movimentazione e stoccaggio rifiuti inerti</i>					
Rifiuti	Stoccaggio e trattamento	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Come da sezione rifiuti		

**Tabella 2. Fasi lavorative - Dati dichiarati dalla ditta.**

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
<i>Attività di cava, trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti</i>				
Escavazione del fronte di cava	Pala meccanica	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-	Ed2
Stoccaggio inerte di cava	Caricatori idraulici	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-	Ed3
Movimentazione	Autoveicoli	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-	Ed4
Carico del frantoio e frantumazione	Frantoio fisso	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-	Ed5
Selezione ghiaie	Vaglio vibrante piano	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-	Ed6
Selezione sabbie	Vaglio vibrante piano	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-	Ed7
<i>Attività di trattamento e stoccaggio rifiuti inerti</i>				
Recupero rifiuti (vagliatura, frantumazione e deferrizzazione)	Frantoio mobile	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E 1	-
Stoccaggio rifiuti inerti/mps	Caricatori idraulici, autoveicoli	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-	Ed1

**Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.**

<b>Emissioni da lavorazione rifiuti inerti - Dati dichiarati dalla ditta</b>	
<b>Emissione E1</b> – Vagliatura, frantumazione e deferrizzazione (frantoio mobile)	
Portata 12.000 Nm <sup>3</sup> /h	Altezza camino 6 m
Diametro camino 500 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: depolveratore a secco a mezzo filtrante D.MF.01	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	Limite
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Silice libera cristallina	3 mg/Nm <sup>3</sup> (1)
<b>Note:</b>	
(1) valore da intendersi compreso nel valore di 10 mg/Nm <sup>3</sup> per le polveri totali.	
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nella Capitolo 6	

<b>Emissioni diffuse da attività di estrazione, stoccaggio, trattamento e movimentazione di materiali/rifiuti inerti. Dati dichiarati dalla ditta</b>	
<b>Ed1:</b> Movimentazione materiale inerte, deposito materiale inerte	Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: sistema di umidificazione ad acqua
<b>Ed2:</b> Escavazione del fronte di cava	Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: sistema di umidificazione ad acqua
<b>Ed3:</b> Deposito materiale inerte di cava	Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: sistema di umidificazione ad acqua
<b>Ed4:</b> Movimentazione materiale inerte di cava	Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: sistema di umidificazione ad acqua
<b>Ed5:</b> Carico del frantoio e frantumazione	Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: completo incapsulamento del frantoio e sistema di umidificazione ad acqua
<b>Ed6:</b> Vaglio piano	Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: sistema di umidificazione ad acqua
<b>Ed7:</b> Vaglio piano	Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: sistema di umidificazione ad acqua
<b><i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i></b>	
Inquinante	limite
Polveri totali	non applicabile
Con riferimento alle emissioni diffuse, per la tipologia di impianto/attività svolta non è possibile effettuare rilievi analitici ed in presenza di un impianto di nebulizzazione/bagnatura si assume che i limiti siano rispettati (vedi quanto indicato al Capitolo 7 paragrafo Modalità e controllo delle emissioni)	

## 6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

## 7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
  - Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
    - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
    - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
- Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
- Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.  
In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Criteri di manutenzione**

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall' esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### **Messa in esercizio e a regime**

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l' esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.
- In ogni caso l' esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle **emissioni nuove/modificate** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l' esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse.  
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l' esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
  - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- L' esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione

di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.

- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni - decorrenti dalla data di messa a regime.

### **Modalità e controllo delle emissioni.**

Con riferimento alle emissioni diffuse di materiale polverulento si assume che, in presenza di un impianto di nebulizzazione, i limiti siano rispettati. Per le caratteristiche dell'impianto/attività non è possibile effettuare rilievi analitici.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
  - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
  - **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in  $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera

di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;

comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;

a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;

i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>S/h od in Nm<sup>3</sup>T/h;
- concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>S od in mg/Nm<sup>3</sup>T;
- temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.**

La ditta dichiara che sono presenti impianti per la produzione di energia termica/elettrica non soggetti ad autorizzazione in quanto non superano le soglie previste dall'articolo 272 comma 1 del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche e integrazioni:

- Generatore d'aria calda alimentato a gasolio di potenza termica pari a 300 KW.

### **9. Emissioni rumorose.**

Le emissioni acustiche derivanti dallo stabilimento e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

### **10. Sospensione dell'attività.**

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, intenda:

interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,  
utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo <http://www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera> nella sezione "Interruzione analisi".

## 11. Prescrizioni particolari.

- A. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse provenienti dalla fase di frantumazione dei materiali inerti di cava, la struttura in lamiera all'interno del quale è disposto il frantoio fisso dovrà essere completamente chiusa. Tale conformazione dovrà essere dimostrata mediante invio, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, di idonea documentazione fotografica e descrittiva.
- B. Il sistema di abbattimento a presidio della fase di frantumazione rifiuti inerti (frantoio mobile – E1) dovrà essere installato entro 90 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione.
- C. L'altezza dei cumuli dei materiali stoccati deve essere tale da garantire un adeguato contenimento delle emissioni diffuse, anche in funzione della necessità di umidificazione del materiale.
- D. Per la nebulizzazione dei cumuli di rifiuti polverulenti la ditta dovrà installare un anemometro che controlli l'azionamento del sistema di bagnamento per una velocità del vento superiore a 3 m/s. Lo stesso dovrà essere posizionato a quota non inferiore a quella dei cumuli.

Sull'area di stoccaggio dei rifiuti inerti nei periodi di chiusura (fine settimana/ferie) dovranno essere posizionati dei nebulizzatori mobili a cavalletto sulla sommità dei cumuli stoccati sull'area in argomento. In caso di ventosità superiore a 10 m/s dovranno essere interrotte le attività di movimentazione e trattamento dei materiali/rifiuti polverulenti, mediante il collegamento ad un segnale sonoro (tacitabile) e luminoso.

- E. In relazione alle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti dovrà essere osservato quanto stabilito dalla Parte I Allegato V degli allegati alla Parte Quinta del d. lgs. n. 152/2006.

Con riferimento alle emissioni di polveri nella produzione, manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di materiali polverulenti la ditta dovrà attenersi a quanto segue:

- a) Manipolazione e trattamento di sostanze polverulente:
  - Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere (ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico) incapsulate.
  - In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua.

Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

  - Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.
- b) Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente:
  - Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm.

- Eventuali punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
  - L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Nei tubi di scarico deve essere mantenuto quanto più bassa possibile la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
  - Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).
  - Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.
- c) Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti:
- Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzare la polverosità ambientale, sono generalmente impiegati i seguenti sistemi:
    - Stoccaggio in silos;
    - Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
    - Copertura della superficie, ad es. con stuoie;
    - Manti erbosi;
    - Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
    - Provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.